


Sentenza N. \_\_\_\_\_


**N° 687**

**IL CASO.it**

N. 1895/2006 R.G.Lavoro



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La CORTE D' APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO



Composta dai Signori Magistrati

Dott. ANGELA RUIZ                      presidente  
Dott. LUIGI de ANGELIS              consigliere  
Dott. LAURA TROGNI                  consigliere relatore  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo soprariportato, discussa all'udienza del 21 giugno 2007 e promossa con ricorso depositato in cancelleria il 22 novembre 2006

**DA**

**CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE**, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 23 presso lo studio dell'avv.to Riccardo Musatti che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso in appello

**APPELLANTE**

**CONTRO**

████████████████████, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 40 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Granata che la rappresenta e difende come da procura a margine della memoria di costituzione in appello

**APPELLATO**

I Procuratori delle parti, come sopra costituiti così precisavano le

**CONCLUSIONI**

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione rejeta, così giudicare:

1. In totale riforma della sentenza n.4464/2005 emessa dal Tribunale di Milano il 16 Dicembre 2005, rigettare tutte le domande proposte dall'Avv. ██████████ nei confronti della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE con il ricorso ex art.414 cod.proe.civ. in data 28 Gennaio-3 Marzo 2005.
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

***Foglio di precisazione delle conclusioni per l'appellata***

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis rejectis*, confermare integralmente la sentenza impugnata, n. 4464/05 del Tribunale di Milano.

Con vittoria di spese.

Oggetto: quantificazione diritto alla indennità di maternità

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2006 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense conveniva in giudizio davanti alla Corte di Appello l'avv. [REDACTED] chiedendo che, in riforma della sentenza n. 4464/2005 del Tribunale di Milano, fossero rigettata la domanda proposta dall'assicurata di accertamento del diritto all'indennità di maternità nella misura di euro 31.398,33 e di condanna della cassa convenuta a corrispondere la somma di euro 11.471,09, oltre a interessi e rivalutazione.

**IL CASO.it**

La Cassa sostiene l'errore del primo giudice nell'individuare come fatto generatore del diritto il parto, sostenendo che la normativa applicabile è quella in vigore alla data di presentazione della domanda, poiché la nuova legge non incide sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, ma modifica semplicemente la misura dell'indennità. Ed allora, ad avviso della Cassa, nel caso in cui alla data di entrata in vigore della nuova legge l'indennità sia stata erogata, o almeno sia già stata presentata la relativa domanda, si applicherà la legge preesistente, ma in caso contrario si applicherà quella successiva.

Si è costituita l'appellata e ha resistito. Il collegio, all'udienza del 21 giugno 2007, decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza appellata è da confermare.

L'avv. [REDACTED] ha partorito il 19 ottobre 2003 e ha presentato la domanda amministrativa di indennità di maternità in data 9 gennaio 2004. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (da ora Cassa) ha liquidato a titolo di indennità di maternità l'importo di euro 19.927,23 in applicazione dell' art. 1 comma 3 bis della legge 15 ottobre 2003 n. 289. L'assicurata ha chiesto il pagamento dell'indennità di maternità nella misura di euro 31.398,33, in applicazione del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e la domanda è stata accolta in primo grado.

L'art. 70 del d. lgs. n. 151/2001 prevede che alle libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza sia corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi

antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, indennità che viene riconosciuta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività (art. 71).

IL CASO.it

Al successivo art. 71 viene poi stabilito che l'indennità viene corrisposta su domanda dell'interessata, da presentare " *a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto*" (comma 1) e che l'indennità spetta in misura intera " *anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1989, n. 194* (comma 3).

Nel testo originario della legge, l'importo dell'indennità era commisurato all'80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato a fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda (comma 2). Con la modifica di cui all'art.1 della legge n. 289/2003 è stato introdotto un differente criterio di determinazione dell'indennità stabilendo che il termine di riferimento sia il solo reddito professionale e percepito ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo; che l'anno di riferimento sia quello dell'evento e non quello della domanda e che l' indennità non possa essere comunque superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire un importo massimo più elevato tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.

Le modifiche, entrate in vigore il 29 ottobre 2003, hanno riguardato esclusivamente i criteri di determinazione dell'indennità introducendo dei limiti più contenuti dell'importo, senza incidere sul momento di insorgenza del diritto all'indennità e sui termini entro cui la richiesta può essere presentata dall'interessata .

Si tratta di accertare quando matura il diritto alla indennità di maternità, al fine di individuare la normativa applicabile al caso, essendo pacifico che la legge 15 ottobre 2003 n. 289 non è retroattiva.

L'avv. [REDACTED] ha partorito infatti prima dell'entrata in vigore della nuova legge; la domanda alla Cassa per la liquidazione dell'indennità è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge .



La Cassa sostiene che la normativa applicabile è quella in vigore alla data di presentazione della domanda, poiché la nuova legge non incide sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, ma modifica semplicemente la misura dell'indennità. Ed allora, ad avviso della Cassa, nel caso in cui alla data di entrata in vigore della nuova legge l'indennità sia stata erogata, o almeno sia già stata presentata la relativa domanda, si applicherà la legge preesistente, ma in caso contrario si applicherà quella successiva. La presentazione della domanda è un atto essenziale e, se non è presentata nei termini, il diritto all'indennità di maternità si estingue.

**IL CASO.it**

La Corte, che si è già espressa sulla questione in altre occasioni (v. da ult. App. Milano 23 gennaio 2007, pres. est. Ruiz), condivide la pronuncia del primo giudice, rilevando che non si devono confondere gli elementi costitutivi del diritto con la domanda che il beneficiario della prestazione ha l'onere di proporre per attivare la procedura per il riconoscimento della stessa (v. Cass.n. 5149/2004).

La mancata proposizione della domanda entro il termine perentorio non esclude la maturazione del diritto al verificarsi dell'evento protetto (nascita del bambino o interruzione della gravidanza), ma comporta l'estinzione del diritto stesso per decadenza.

La precedente, più favorevole, disciplina è, quindi, applicabile se l'evento nascita si verifica prima dell'entrata in vigore della legge, anche se la domanda è stata proposta sotto il vigore della nuova legge, cioè dopo l'evento; in tal caso, infatti, il fatto costitutivo del diritto esiste, ma per dare impulso al procedimento di riconoscimento del diritto, è indispensabile la domanda. Anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il sesto mese il fatto costitutivo del diritto all'indennità non è la domanda della indennità, ma il verificarsi della fattispecie costitutiva prevista dalla legge.

Né potrebbe ritenersi che il fatto costitutivo sia rappresentato da una fattispecie continua, individuata nel periodo di gravidanza che precede di due mesi il parto e i tre mesi successivi, sicché la nuova legge potrebbe disciplinare la porzione di tempo successiva alla sua entrata in vigore.

Questa tesi non è sostenuta neppure dalla Cassa e appare anche non coerente con la regola secondo la quale l'indennità compete indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività da parte della professionista.



Poiché nel caso in esame l'evento costitutivo del diritto dell'appellata si è prodotto il 19 ottobre 2003 sotto la vigenza del d. lgs. n. 151/2001 è questa la legge che deve essere applicata.

Concludendo, la sentenza appellata deve essere confermata.

Le spese del grado, liquidate in € 2000,00 complessivi, di cui € 1.150,00 di onorari, € 701,00 di diritti, seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).

P.Q.M.


**IL CASO**.it

conferma la sentenza n°4464/05 del Tribunale di Milano  
condanna la Cassa a pagare € 2000,00 per spese del grado  
Milano 21 giugno 2007

Angela Ruiz presidente



Laura Trogni consigliere estensore



~~IL FUNZIONARIO  
DI CANCELLERIA  
ott.ssa Concetta MICELI~~

CORTE D'APPELLO MILANO  
Sezione I  
P.M. Roberto...  
deputato in cancelleria  
17 LUG. 2007

~~OGGI  
IL FUNZIONARIO  
DI CANCELLERIA  
ott.ssa Concetta MICELI~~